

Parte attrice ha infatti dato atto che nelle more del giudizio parte convenuta ha adempiuto a quanto contrattualmente previsto, ovvero il trasferimento della utenza mobile [redacted] dal gestore Wind Tre a PosteMobile.

Pertanto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.

Per quanto riguarda la richiesta condanna al pagamento degli interessi e delle spese del giudizio, la domanda deve essere accolta, considerato che l'adempimento è avvenuto successivamente alla notifica dell'atto di citazione.

Pertanto la società convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla Signora [redacted] **Cristina** nei confronti della convenuta **POSTEPAY S.p.A.** in persona del legale rappresentante p.t. dichiara cessata la materia del contendere e, vista la fondatezza delle ragioni di parte attrice, dichiara la soccombenza virtuale della società convenuta e condanna quest'ultima al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 700,00= per compensi professionali, Euro 98,00= per spese. [redacted]

Firenze, 7 novembre 2022

*Il Giudice di Pace
(Avv. Sonia Salerno)*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
FIRENZE
- 7 NOV. 2022
DEPOSITATO

[redacted]
[redacted]